



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O.

CIRCOLARE N. 32 DEL 22/12/2015

**Oggetto: Decorrenza contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.**

In riscontro ai diversi quesiti presentati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., concernenti la decorrenza della contribuzione ordinaria di finanziamento dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 28 giugno 2012, n. 92 o adeguati ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e ss. della medesima legge n. 92/2012, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo prot. 6132 del 16 dicembre 2015, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3 comma 19 della legge n. 92/2012 ha previsto l'istituzione, con decreto non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Fondo di solidarietà residuale per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali, comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un Fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14.

Il comma 20 *bis* dell'articolo 3 della legge n. 92/2012 ha stabilito che, allo scopo di assicurare l'immediata operatività del Fondo di solidarietà residuale, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale dovesse essere pari allo 0,50%.

Il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 che ha istituito il fondo di solidarietà residuale, conformemente alla disposizione di cui al comma 20 *bis* dell'articolo 3, ha fissato, all'articolo 5, comma 1, la misura del contributo ordinario allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini

previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

Il comma 3 della medesima disposizione di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale innanzi citato ha previsto che le imprese dovessero versare i contributi al Fondo dal 1° gennaio 2014.

Pertanto, dal 1° gennaio 2014 è dovuta, per espressa disposizione normativa, la contribuzione al Fondo di solidarietà residuale per tutte le imprese, con organico superiore ai quindici dipendenti, rientranti in settori, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati istituiti Fondi bilaterali ai sensi dell'articolo 3 della legge n.92/2012.

Al riguardo, si rappresenta che, quale unica ipotesi derogatoria all'obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà residuale, il comma 19 *ter* dell'articolo 3 ha previsto la sospensione dell'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale nelle ipotesi in cui, alla data del 1° gennaio 2014, risultassero in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di settore.


L'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale è, in questo caso, sospeso fino al completamento delle procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del Fondo, l'obbligo riprende anche con riferimento alle mensilità di sospensione.

Posto quanto sopra, occorre distinguere l'ipotesi in cui i Fondi, alla data del 1° gennaio 2014, avessero in corso procedure volte all'adeguamento di cui all'articolo 3, commi 42 e ss. della legge n. 92/2012 dall'ipotesi in cui le procedure fossero volte all'istituzione di un nuovo Fondo, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 92/2012.

Nella prima ipotesi, l'INPS non dovrà procedere a richiedere il versamento del contributo di finanziamento al Fondo residuale alle imprese operanti nei settori in cui alla data del 1° gennaio 2014 erano in corso procedure di adeguamento normativo, in quanto l'adeguamento dei Fondi preesistenti alla nuova normativa determina una continuità gestionale e contabile in ragione della quale l'obbligo contributivo dovrà intendersi ripristinato retroattivamente al Fondo adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, come previsto dall'articolo 3, comma 20 *bis*, della legge n. 92/2012.

Tale principio di portata generale non si applica nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2 bis, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.

Tale disposizione ha stabilito che *“Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2 bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,*



*convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore".*

Alla luce dell'intervento normativo sopra citato, si ritiene che la proroga del termine di legge di cui all'articolo 6, comma 2 *bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, comporta la proroga della disciplina contenuta nei decreti interministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1 *bis* del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n.102/2009 e successive proroghe.

Nelle ipotesi sopra menzionate, pertanto, il finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo, secondo le norme del decreto interministeriale di adeguamento, è dovuto a decorrere dal 1 luglio 2014 o dalla data di definizione dell'adeguamento se anteriore.

Si precisa che tale fattispecie ricorre soltanto per il Fondo del settore del credito ordinario.

La disposizione generale sopra enunciata in merito alla decorrenza dell'obbligo contributivo ai Fondi adeguati subisce un'ulteriore deroga nel caso del Fondo Ferrovie dello Stato. Il Fondo di cui si tratta era stato istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 6, della legge n.449 del 27 dicembre 1997 ma, a differenza di altri Fondi di solidarietà che, ai sensi della legge n. 662 del 1996, già costituivano gestioni INPS, il Fondo Ferrovie dello Stato aveva natura di Fondazione, non rappresentava una gestione amministrativa INPS e gli era stata riconosciuta personalità giuridica con l'iscrizione nell'apposito registro.

Date le sopracitate particolarità del Fondo Ferrovie dello Stato l'obbligo di contribuzione non decorre retroattivamente al 1° gennaio 2014 come avviene per gli altri Fondi preesistenti ma dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento n. 86984 del 9 gennaio 2015.

Per quanto concerne i fondi di solidarietà di nuova istituzione, che avevano in corso procedure al 1° gennaio 2014 e che si siano costituiti mediante sottoscrizione dell'accordo collettivo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, in ragione della mancanza di continuità tra un Fondo previgente e il Fondo adeguato, la decorrenza dell'obbligo di contribuzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo collettivo di costituzione del Fondo che deve, infatti, essersi perfezionato nel periodo di tempo che intercorre tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, ossia il periodo di tempo che la legge ha concesso alle parti sociali per la definizione delle procedure di costituzione del Fondo (articolo 1, comma 185, lettera d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha inserito il comma 19 *ter* all'articolo 3 introducendo, così, un nuovo regime normativo).

Pertanto, nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 alla data di sottoscrizione dell'accordo collettivo i contributi non sono dovuti neppure al Fondo residuale in quanto il periodo di tempo che intercorre tra il 1°

gennaio 2014 e il 31 marzo 2014 è il periodo di tempo che la legge ha concesso alle parti sociali per la definizione delle procedure di costituzione del Fondo.

Per quanto riguarda invece la decorrenza della contribuzione al Fondo del Trasporto Pubblico, si fa notare che tale casistica rientra in un'altra fattispecie normativa in quanto l'accordo collettivo avente ad oggetto la costituzione del Fondo di cui si tratta è stato sottoscritto in data 8 luglio 2013, quindi in data antecedente al 1° gennaio 2014.

Alla data dell' 8 luglio 2013, data di stipulazione del sopracitato accordo, l'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012 testualmente recitava *“Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”*.

Data la stipulazione dell'accordo entro i dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.92 del 2012 e non essendo nemmeno ancora prevista, in quella data, l'ulteriore rimessione in termini riconosciuta solo successivamente dal legislatore con la legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) per quelle casistiche in cui le procedure erano in corso al 1° gennaio 2014, nel decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, istitutivo del Fondo del settore di cui si tratta, all'articolo 7, comma 2, è stato stabilito che *“i contributi ordinari sono da versare a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione del Fondo presso l'INPS.”*.

Resta fermo che per i settori che hanno istituito Fondi finalizzati alla tutela del sostegno al reddito per le imprese del settore con più di quindici dipendenti, qualora non intervenga entro il 31 dicembre 2015, l'accordo collettivo per l'adeguamento alla norma di cui all'articolo 26, comma 7, che ha previsto la costituzione obbligatoria dei Fondi per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiranno tutti nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ugo Menziani)